

ACI
TRIBUNALE FEDERALE

SENTENZA N.02/2021

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente), dall'avv. Francesco De Beaumont (Componente), e dal Gen. Ugo Marchetti (Componente) riunitosi con collegamento da remoto mediante applicazione di google.meet il giorno 26 gennaio 2021 ,ha emesso la seguente sentenza nei confronti della licenziata Technorace s.r.l. (licenza di concorrente persona giuridica n. 456972).

FATTO

La società Technorace s.r.l., premesso di avere inoltrato in data 24.11.2020 domanda di partecipazione al campionato “Formula Regional European Championship by Alpine”, frutto di un accordo tra l’ACI e la Renault, il 23.12 2020 ha impugnato il provvedimento del promotore Acisport, comunicato in data 28.11.2020, con il quale l’odierna ricorrente è stata esclusa da tale campionato.

La ricorrente deduce:

a) Violazione di legge - art. 3 L. 241/90 - assoluta carenza di motivazione.

Acisport, promotore del Campionato, è una società strumentale all’attività dell’Ente Pubblico Automobile Club d’Italia; ed in quanto tale è obbligata al rispetto delle norme previste per gli enti pubblici, tra cui l’art. 3 della L. 241/90 che prevede che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato.

Nel caso di specie il provvedimento difetta totalmente di motivazione, posto che si limita a comunicare alla ricorrente che non è stata ammessa al campionato, senza però indicarne le ragioni.

b) Violazione di legge - Eccesso di potere per manifesta illogicità.

E’ illegittima, per violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, la clausola,

sottoscritta nella domanda di partecipazione, contenente la rinuncia al diritto di contestare l'eventuale decisione di esclusione davanti a un Tribunale Sportivo o giudiziario.

c) La ricorrente altresì chiede il risarcimento dei danni ad essa provocati dal diniego di ammissione al Campionato.

La ricorrente ha partecipato al precedente campionato del 2019 con una autovettura configurata in modo tale che non può e non potrà partecipare a nessun'altra competizione indetta da Aci Sport o da qualsiasi altro Promoter, con conseguente grave e irreparabile danno.

Si è costituita in giudizio la Procura Federale eccependo in via preliminare l'incompetenza del Giudice adito ai sensi dell'art. 31 comma 2 del R.G.S., trattandosi nella specie di impugnazione di un provvedimento in concreto assunto dalla Giunta Sportiva.

All'udienza telematica del 26 gennaio 2021 sono intervenuti per la Procura Federale il Procuratore Aggiunto avv. Angelo De Crescenzo e per la ricorrente l'avv. Ciro Riccio, riproponendo in sintesi il contenuto dei rispettivi atti difensivi.

DIRITTO

1) *In via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del R.G.S., sollevata dalla Procura federale. Stabilisce detta norma che "le deliberazioni della Giunta Sportiva contrarie alla legge, allo Statuto del Coni ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente della Giunta Sportiva, assente o dissenziente o del Collegio dei Revisori dei Conti."*

Nel caso d specie la Giunta Sportiva ACI, nella riunione del 3.11.2020, ha tra l'altro stabilito, circa il Campionato in esame, di "attivare le linee guida presentate, già condivise con la Renault, relativamente alla struttura, all'organizzazione ed alla promozione del Campionato ivi compresi i criteri selettivi per il reclutamento e la partecipazione dei Team".

In attuazione di tali criteri, il Comitato Direttivo del costituendo soggetto "Formula

Regional European Championship by Alpine”, nella riunione del 26.11.2020, ha ritenuto di ammettere al Campionato soltanto le squadre in possesso del requisito consistente nella garanzia di partecipazione con almeno tre vetture, escludendo di conseguenza la Technorace, che si era presentata con una sola vettura. Tale causa di esclusione non risultava nell’atto impugnato; ma era indicata nei moduli presentati per la partecipazione alla gara e sottoscritti dalla ricorrente.

Successivamente alla comunicazione di tale esclusione (con mail di Aci Sport del 28.11.2020) la Giunta Sportiva, nella riunione del 21.12.2020 ha approvato *“quanto fatto finora”*, cioè la scelta dei dodici team ammessi e l’esclusione di quei team *“c/ie non garantivano la partecipazione di almeno tre vetture o che non avevano mai disputato gare nel campionato 2019”*.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che la decisione di escludere la ricorrente, seppure assunta dal costituendo soggetto “Formula Regional European Championship by Alpine”, sia imputabile alla Giunta Sportiva dell’Aci, che aveva in precedenza fissato, in condivisione con Renault, i criteri selettivi per il reclutamento, e successivamente ha approvato e quindi fatto proprio, ratificandolo, l’elenco dei soggetti partecipanti e di quelli esclusi, come risulta dal verbale della Giunta in data 21 dicembre 2020. Ne consegue che, ai sensi del citato art 31.2 del Regolamento di giustizia sportiva, secondo cui i provvedimenti della Giunta Sportiva possono essere impugnati soltanto *“su ricorso di un componente della Giunta Sportiva, assente o dissenziente o del Collegio dei Revisori dei Conti”*, il Tribunale federale non sia legittimato a pronunciarsi su un ricorso proposto da un semplice licenziato. Vero è che l’articolo 2.1 del citato Regolamento prevede che tutti i procedimenti di giustizia disciplinati dal Regolamento stesso assicurino *“la piena tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di licenze sportive”*. Ma deve ritenersi che la preminente esigenza di non appesantire, nell’interesse del tempestivo e corretto andamento dello sport automobilistico, i lavori della Giunta Sportiva, abbia indotto i redattori del Codice a limitare l’area dei possibili ricorrenti a quella indicata dall’art. 31.2.

2) Sempre ai sensi del citato art. 31.2 il Tribunale non può pronunciare sul dedotto carattere illegittimo e vessatorio della clausola, inserita nel modulo sottoscritto dalla ricorrente per poter partecipare alla manifestazione, che prevedeva la espressa rinuncia preventiva a contestare le future decisioni del Comitato organizzativo dinanzi ad un tribunale sportivo o giudiziario; clausola in contrasto con i principi di tutela giurisdizionale sanciti sia dalla Costituzione sia dallo stesso Regolamento di Giustizia Sportiva.

Ma tale motivo di ricorso, pur se di indubbio rilievo, non ha alcun fondamento nella fattispecie in esame, dato che la ricorrente, senza tenere conto di tale clausola, ha adito questo Tribunale, dinanzi al quale il giudizio si è poi normalmente svolto.

3) Per quanto concerne infine la domanda di risarcimento del danno, si fa presente che, ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento di Giustizia Sportiva e del capitolo XX del Regolamento Sportivo Nazionale, le controversie meramente patrimoniali esulano dalle attribuzioni dei giudici sportivi, e vanno sottoposte ad arbitrato sportivo.

PQM

Il Tribunale federale:

Dichiara inammissibile il ricorso in esame per difetto di competenza del giudice adito, ai sensi degli artt. 31.2 e 4.3 del Regolamento di Giustizia Sportiva;

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)

